

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società Y s.r.l. con sede in ----, presentata al Comitato in data ----- per il tramite della Direzione regionale della ----- dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società in data ----- ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Premesso che, per quel che si ricava dall'istanza:

la Società istante svolge attività di commercio di impianti ed attrezzature sanitarie dentali e dispone di due immobili: uno a titolo di proprietà, l'altro, dove svolge la propria attività, in forza di un contratto di locazione finanziaria;

la compagine societaria è costituita da tre soci persone fisiche ed il capitale sociale è ripartito fra di loro nelle seguenti misure: a due dei tre soci 39% ciascuno, al terzo socio 23%;

in questo contesto si intenderebbe operare una scissione parziale proporzionale, con contemporanea costituzione di una nuova società (X s.r.l.), il cui patrimonio sarebbe costituito dai due immobili prima menzionati e da altri elementi patrimoniali della società scindenda; i soci di questa nuova società sarebbero i medesimi della società scindenda ed il capitale sociale verrebbe ripartito fra di loro nella medesima proporzione con cui è ripartito il capitale della società scindenda;

si darebbe luogo contestualmente ad un aumento di capitale della società scissa, in modo da ricostituirne il capitale ante-scissione;

la società beneficiaria della scissione concederebbe in locazione alla società scissa l'immobile - oggetto di locazione finanziaria - già da questa utilizzato per la propria attività commerciale;

le ragioni dell'operazione sono costituite dall'intendimento di separare l'attività propriamente commerciale da quella di gestione immobiliare e dalla conseguente possibilità, da un lato, di favorire l'ingresso di nuovi soci nella società scissa, potenziandone così l'attività commerciale, e, dall'altro, di operare con la nuova società, beneficiaria della scissione, una strategia di investimenti nel settore immobiliare e del "supporto logistico" ad aziende del settore.

Considerato che:

come più volte affermato da questo Comitato, la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva ed inoltre, in particolare, il trasferimento del patrimonio immobiliare dalla società scissa, che continui l'attività imprenditoriale, a costituendo società

beneficiarie, con continuità di valori fiscali, non sottrae gli immobili al regime di impresa (cfr., fra i più recenti, il parere n. 16 del 20 ottobre 2003 ed il n. 9 del 7 aprile 2004);

un'operazione di scissione societaria si caratterizza come operazione di riorganizzazione aziendale, rispondente a determinate finalità e strategie imprenditoriali.

Osservato che, nel caso in esame:

la prospettata scissione parziale proporzionale consentirebbe di separare l'attività di tipo immobiliare da quella in senso stretto commerciale, favorendo il perseguimento degli ulteriori obiettivi delineati nell'istanza e sopra richiamati;

i beni immobili che transiterebbero nella società di nuova costituzione continuerebbero ad essere oggetto di gestione imprenditoriale in forma societaria;

le quote di partecipazione nella società beneficiaria - come affermato nell'istanza - non verrebbero cedute a terzi e non si profila una successiva liquidazione di detta società, né il compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo;

diverrebbero soci della società beneficiaria tutti e tre i soci della società scindenda, sicché non sono configurabili effetti di suddivisione del patrimonio immobiliare;

l'operazione di scissione determinerebbe, dunque, una ristrutturazione dell'attività d'impresa svolta in forma societaria, attraverso una sua maggiore articolazione e differenziazione: la società scissa - con una compagine societaria destinata ad estendersi attraverso l'ingresso di nuovi soci ed il capitale sociale riportato al valore ante-scissione - continuerebbe a svolgere esclusivamente l'attività in senso stretto commerciale, mirando ad un suo rafforzamento, mentre il patrimonio immobiliare verrebbe gestito dalla nuova società secondo logiche imprenditoriali diverse, orientate a strategie di investimento per attività di gestione immobiliare e di supporto logistico;

da un lato, quindi, l'operazione in esame risulta obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità tipiche di una scissione (parziale), dall'altro la situazione giuridico-economica che si verrebbe a realizzare appare adeguata alle finalità enunciate e non strumentale a soddisfare finalità proprie di atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.

Per quanto precede il Comitato esprime il seguente

PARERE:

L'operazione di scissione parziale proporzionale in esame non presenta caratteri di elusività, in quanto sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, salvo che in concreto vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza, che incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone *ex post* un carattere elusivo.

Così deliberato in Roma, il 21 settembre 2005.